

Assicurazione CVT Moto

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: HONDA SAFE 2.0 - MOTO

Aggiornamento a febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è? Questo Contratto di Assicurazione assicura i rischi dei ciclomotori e motoveicoli per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede garanzie sempre presenti con Somma Assicurata pari al Valore a Nuovo per una durata di 24/36 mesi, a seconda della linea scelta, e la possibilità di aggiungere la copertura facoltativa Kasko Totale.

Si precisa che questo Contratto di Assicurazione, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento, è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.



Che cosa è assicurato? (1/2)

- ✓ Incendio - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di: incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso;
- ✓ Furto - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da furto totale o parziale, tentato e/o consumato, o rapina, inclusi quelli subiti dal Veicolo per il furto di oggetti risposti a bordo dello stesso o durante la circolazione avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento;
- ✓ Ricorso terzi da incendio - Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall'incendio del Veicolo assicurato non coperti da RC verso terzi;
- ✓ Eventi Speciali (atti vandalici ed eventi sociopolitici):
 - ✓ Atti Vandalici: Danni materiali e diretti causati al Veicolo da Atti Vandalici e consistenti in: graffiatura della carrozzeria e taglio degli pneumatici;
 - ✓ Eventi Socio Politici: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
- ✓ Eventi Naturali - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, tempesta, uragano, alluvione, tromba d'aria, bufera, turbine di vento; caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana; pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina, allagamento, inondazione.
- ✓ Collisione - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati e immatricolati con targa provocata dallo stesso Veicolo se l'Assicurato ne risulta responsabile;
- ✓ Garanzie Complementari (Linea Plus):
 - ✓ Kasko Abbigliamento: Danni materiali e diretti all'abbigliamento del conducente del Veicolo dalla collisione con un altro veicolo identificato e immatricolato con targa, avvenuta durante la circolazione limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato nel Sinistro e quando i danni pregiudicano la sicurezza delle cose assicurate o le rendono inutilizzabili;



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I Veicoli:
 - ✗ di anzianità superiore ai 5 anni dalla data di Prima Immatricolazione;
 - ✗ diversi dai motoveicoli e ciclomotori aventi le seguenti caratteristiche: (i) ad uso proprio, (ii) a due e tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, (iii) a motore elettrico o combustione.
 - ✗ non di marca Honda;
 - ✗ concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
 - ✗ adibiti ad uso scuola guida;
 - ✗ muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
 - ✗ con valore di acquisto superiore a euro 39.000,00.



Ci sono limiti di copertura? (1/2)

- ! Garanzia Furto e Garanzia Incendio. Somma assicurata: valore a nuovo per 24/36 mesi, a seconda della linea scelta; è previsto uno scoperto del 0/10% con franchigia di euro 250 (vedere il DIPA per ulteriori precisazioni);
- ! Ricorso terzi da incendio: massimale di euro 50.000 per sinistro;
- ! Atti Vandalici, Eventi Socio Politici, Eventi Naturali: somma assicurata pari al valore a nuovo per 24/36 mesi, a seconda della linea scelta; è previsto uno scoperto 10% con minimo di euro 250;
- ! Collisione: La somma assicurata pari al valore a nuovo per 24/36 mesi, a seconda della linea scelta; è prevista una franchigia fissa di euro 250;
- ! Garanzie Complementari (Linea Plus): il Massimale per ciascuna garanzia, è pari a:
 - ! Kasko Abbigliamento: euro 500 per sinistro e anno assicurativo;
 - ! Danno Bauletto e/o Borse laterali: euro 75 per danni al bauletto posteriore, euro 250 per danni a borse/bauletti laterali, in entrambi i casi per sinistro e anno assicurativo;



Che cosa è assicurato? (2/2)

- ✓ Danno Bauletto e/o Borse laterali: Danni al bauletto e/o borse/bauletti laterali, in caso di furto o tentato furto, e/o collisione con un altro veicolo identificato e immatricolato con targa, avvenuta durante la circolazione limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato nel Sinistro;
- ✓ Rifacimento Documenti: rimborso spese per il rifacimento dei documenti personali dell'Aderente (o del dipendente utilizzatore del Veicolo in caso di Aderente società), in caso di Furto o smarrimento in Italia
- ✓ Bonus Fedeltà: Indennizzo delle spese di post-vendita non rimborsate e non rimborsabili da terzi, relative a riparazioni meccaniche e di carrozzeria effettuate presso le Officine Convenzionate e fatturate nei 12 mesi antecedenti la Perdita Totale del Veicolo in caso di Furto o Incendio;
- ✓ Collisione con veicoli non assicurati: Danni materiali e diretti al Veicolo in caso di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. in base alla responsabilità del terzo.

Garanzia opzionale:

- ✓ Kasko Totale: nel caso in cui il danno sia superiore all' 80% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada, se avvenuti in conseguenza di incidente durante la Circolazione provocato dallo stesso Veicolo in cui l'assicurato risulta responsabile.



Ci sono limiti di copertura? (2/2)

- ! Rifacimento Documenti: euro 60 per sinistro e anno assicurativo;
- ! Bonus Fedeltà: massimo di € 1.000 per sinistro;
- ! Collisione con veicoli non assicurati: € 2.000 per sinistro e anno assicurativo; somma assicurata pari al valore a nuovo per 24/36 mesi, a seconda della linea scelta; è previsto uno scoperto del 10% con franchigia di euro 250;
- ! Kasko Totale: somma assicurata pari al valore a nuovo per 24/36 mesi, a seconda della linea scelta; è previsto uno scoperto del 10%.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi:

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando l'Aderente sottoscrive il Contratto di Assicurazione, lo stesso, e l'Assicurato se a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- L'Aderente è tenuto a comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato in via unica e anticipata al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale da 1 a 5 anni, a scelta dell'Aderente. Sono presenti vincoli in relazione alla durata che è possibile selezionare legati alla vetustà del veicolo rispetto alla data della sua Prima Immatricolazione.

L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato nel Modulo di Adesione a condizione che il premio sia stato pagato.

La copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non sono previsti il tacito rinnovo e la sospensione della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Entro 60 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione l'Aderente ha il diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A.. Anche in questo caso Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

L'Aderente può, inoltre, annullare il Contratto di Assicurazione documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del Veicolo. Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare all'Aderente il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato, Crédit Agricole Assicurazioni (i) continua a fornire le coperture assicurative indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o (ii) a richiesta dell'Aderente, risolve il Contratto di Assicurazione e restituisce all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato, la parte di Premio pagato e non goduto.

Assicurazione Corpi veicoli terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: "Honda Safe 2.0 - Moto"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800.975.565; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Questo Contratto di Assicurazione prevede due Linee:

- (i) una linea Base, che comprende le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Eventi Sociopolitici), Eventi naturali, Collisione;
- (ii) una linea Plus, che comprende le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Eventi Sociopolitici), Eventi naturali, Collisione, Garanzie complementari.

Questo Contratto di Assicurazione prevede, per entrambe le Linee, l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus, in entrambi i casi solo con riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o con riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

Le garanzie Incendio e Furto sono operanti per gli Accessori non di Serie fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.

Per i danni da grandine, nella garanzia Eventi naturali, presso un'Officina Convenzionata può essere previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione con tecnica a freddo entro il limite della Somma Assicurata e senza Scoperto.

La durata di questo Contratto di Assicurazione, sia per i veicoli nuovi sia per i veicoli usati, è ad anni interi e può essere scelta dall'Aderente. La durata selezionabile è compresa tra 1 e 5 anni. Per i veicoli usati la scelta della durata del Contratto di Assicurazione deve tener conto della vetustà del veicolo al momento della sottoscrizione dello stesso Contratto di Assicurazione, con durata massima selezionabile di tanti anni quanti sono quelli rimanenti (anche non interi) fino al quinto anno di vetustà a partire dalla Prima Immatricolazione (sessanta mesi); per i veicoli di vetustà pari o superiore a 5 anni non può essere sottoscritto.

CAA_AGCVTMhf.DIPao_202602



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di polizza non operano per i danni: (i) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; (ii) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; (iii) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; (iv) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ad esclusione del fulmine; (v) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del Veicolo; (vi) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privato o fuori strada o su strada non aperta al pubblico; (vii) ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione; (viii) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

Furto: non rientrano nella copertura della garanzia le parti mobili/asportabili del Veicolo, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita serratura meccanica di serie.

Garanzia Ricorso Terzi da Incendio: non rientrano nella copertura della garanzia i danni da scoppio non seguito da Incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

Garanzia Eventi speciali: per la garanzia Atti Vandalici, non rientrano in copertura i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

Garanzie Complementari: per la garanzia Kasko Abbigliamento non rientrano in copertura i danni subiti dal casco se quest'ultimo non è omologato come previsto dalle normative vigenti.

Garanzia Collisione e Garanzia opzionale Kasko Totale: le garanzie non operano per i veicoli nuovi e usati oltre il 60° mese dalla data di prima immatricolazione, nonché per i danni (i) subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; (ii) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di Circolazione fuori dalla sede stradale; (iii) alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; (iv) da Circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato; (v) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; (vi) in conseguenza di incidenti in cui l'Assicurato risulta privo di responsabilità.

Franchigie e Scoperti

Per le garanzie Incendio e Furto, si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	0%	0%	10%
FRANCHIGIA	Euro 250	Euro 250	Euro 250

Eventi speciali ed Eventi naturali si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	10%	10%	10%
FRANCHIGIA	Euro 250	Euro 250	Euro 250

Per la garanzia Collisione, si applica sia in caso di danno totale e sia parziale, la Franchigia fissa di euro 250.

Per le garanzie Complementari, riguardo la garanzia Collisione con veicoli non assicurati, si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	10%	10%	10%
FRANCHIGIA	Euro 250	Euro 250	Euro 250

Per la garanzia con pagamento di premio aggiuntivo Kasko Totale, si applica uno Scoperto pari al 10%.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche e persone giuridiche) che: (i) in caso di persona fisica hanno età uguale o maggiore di 18 anni; (ii) acquistano presso i concessionari Honda convenzionati con Agos Ducato S.p.A., un veicolo di marca Honda nuovo o usato con non più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione, iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano, immatricolato ciclomotore o motoveicolo, ad uso proprio o privato; (iii) sono Clienti di Agos Ducato in quanto sottoscrittori di un finanziamento da quest'ultima erogato. Il finanziamento deve essere erogato sia per l'acquisto del Veicolo sia per il pagamento della polizza assicurativa; (iv) desiderano proteggere il Veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto Honda Safe 2.0 – Moto è pari al 50,00%. È altresì dovuta una quota media del 3,00% al Broker di riferimento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre Periti, nominati dalle parti. Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono le seguenti: - 13,50% per le garanzie Incendio, Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali (Atti Vandalici e Eventi Sociopolitici), Eventi naturali, Collisione, Garanzie complementari, Kasko Totale;
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.
-------------------------------------	---

	Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni (www.ca-assicurazioni.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

HONDA SAFE 2.0 - MOTO

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Motocicli e Ciclomotori

Condizioni di Assicurazione

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:



Distribuito da



Avvertenze

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 9

C - Oggetto del Contratto

Art. 1 Incendio	pag. 13
Art. 2 Furto	pag. 15
Art. 3 Ricorso terzi da incendio	pag. 17
Art. 4 Eventi Speciali	pag. 17
Art. 5 Eventi Naturali	pag. 20
Art. 6 Collisione	pag. 22
Art. 7 Garanzie Complementari	pag. 24
Art. 8 Kasko Totale	pag. 27
Art. 9 Esclusioni	pag. 29

D - Il Contratto dalla A alla Z

Art. 10 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato	pag. 30
Art. 11 Decorrenza della copertura	pag. 30
Art. 12 Periodicità di pagamento del Premio	pag. 30
Art. 13 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione	pag. 30
Art. 14 Diritto di ripensamento	pag. 31
Art. 15 Risoluzione del Contratto di Assicurazione	pag. 31
Art. 16 Assicurazione presso più assicuratori	pag. 31
Art. 17 Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 31
Art. 18 Appostazione in conto vendita del veicolo	pag. 31
Art. 19 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato	pag. 31
Art. 20 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato	pag. 32
Art. 21 Antiterrorismo e sanzioni internazionali	pag. 32
Art. 22 Imposte e tasse	pag. 32
Art. 23 Legge applicabile	pag. 32

Art. 24 Foro competente	pag. 32
Art. 25 Obblighi e diritti derivanti dal contratto di assicurazione	pag. 33
Art. 26 Forma delle comunicazioni a Crédit Agricole Assicurazioni	pag. 33
Art. 27 Firma Digitale	pag. 33
Art. 28 Rinuncia alla surroga	pag. 33

E - Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 29 Denuncia del Sinistro a Crédit Agricole Assicurazioni	pag. 34
Art. 30 Dettagli del Sinistro	pag. 34
Art. 31 Mediazione	pag. 35
Art. 32 Pagamento dell'indennizzo	pag. 36
Art. 33 Recuperi	pag. 36
Art. 34 Cooperazione	pag. 37

F - Allegato 1

pag. 38

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Abbigliamento

I capi di vestiario indossati al momento del Sinistro dal conducente del Veicolo, compreso il casco protettivo omologato secondo le normative vigenti, guanti, scarpe e altri accessori specifici per la guida di veicoli a motore (esclusi gioielli, orologi e altri oggetti di valore).

Accessori di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie; anche denominati optional, presenti nella fattura originale di acquisto del Veicolo.

Aderente

È il soggetto che ha aderito al Contratto di Assicurazione, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione e che paga il Premio.

Agos Ducato

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano. Stipula la Polizza in Convenzione in qualità di contraente per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo presso uno dei concessionari convenzionati con Agos Ducato.

Assicurato

È il soggetto proprietario del Veicolo il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; può non coincidere con l'Aderente del Contratto di Assicurazione.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto di Assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atto vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

B

Beneficiario

Soggetto al quale deve essere pagata la somma prevista dal Contratto di Assicurazione.

C

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 285/1992.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.

Contratto di Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Crédit Agricole Assicurazioni

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

D

Danno Parziale

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.

Denuncia del Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento assicurato dal presente Contratto.

E

Estero

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

F

Finanziamento

Il contratto di finanziamento richiamato nel Modulo di Adesione, stipulato tra l'Aderente e Agos Ducato e finalizzato all'acquisto del Veicolo.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato", che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati, e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile espressa in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Parziale

Furto di parti del Veicolo fissate stabilmente ad esso o il danneggiamento di parti del Veicolo causato da tale Furto anche se tentato.

Furto Totale

Furto del Veicolo nella sua interezza, se il Veicolo non viene ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del Furto alla pubblica autorità competente.

I

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale che provoca all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consente la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato, avvenuto in connessione con la circolazione stradale (ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) provochi.

Indennizzo

La somma dovuta da Crédit Agricole Assicurazioni all'Assicurato in caso di Sinistro.

M

Massimale

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto

Modulo di Adesione

È il documento che contiene gli estremi del Veicolo e del suo proprietario e che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza in Convenzione.

O

Officine Convenzionate

Le officine e/o carrozzerie convenzionate con Crédit Agricole Assicurazioni (il cui elenco è disponibile contattando l'Ufficio Gestione Sinistri di Crédit Agricole Assicurazioni) e/o con i concessionari della Rete Ufficiale convenzionati direttamente con la casa produttrice che ha progettato e commercializzato il Veicolo (il cui elenco è disponibile presso quest'ultima).

P

Perdita Totale

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali in caso di riparazione antieconomica, o anche quando il valore del danno supera il Valore Commerciale del Veicolo.

Polizza in Convenzione

Il documento negoziale nel quale Crédit Agricole Assicurazioni ed Agos Ducato stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Aderenti.

Premio

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente a Crédit Agricole Assicurazioni.

Prima Immatricolazione

Si intende la data di prima immatricolazione del veicolo in Italia. Se, invece, si tratta di veicolo di importazione estera, si intende la data di prima immatricolazione all'Estero.

R

Rapina

Reato previsto dall'art. 628 Codice penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rete Ufficiale

Il negozio fisico o sito internet, dei concessionari convenzionati con Agos Ducato presso cui è stato ordinato il Veicolo; fanno parte della Rete Ufficiale anche i concessionari, le officine e/o carrozzerie convenzionate direttamente con la casa che ha progettato e commercializzato il Veicolo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale Crédit Agricole Assicurazioni si impegna a fornire la propria prestazione.

T

Tecnica a freddo

Riparazione della carrozzeria di un veicolo colpito da grandine tramite l'uso di strumentazione professionale, quali ad esempio ventose e leve (Paintless Dent Repair), senza riverniciare.

Terzo

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di assicurazione.

V

Valore a Nuovo

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo, degli eventuali Accessori di Serie e Accessori non di Serie, come risultante dalla fattura di acquisto.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo, degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista "Dueruote Professional", edita da "Editoriale Domus", e degli eventuali Accessori non di Serie presenti sulla fattura originale di acquisto del Veicolo. In caso di cessazione della pubblicazione della suddetta rivista, si fa riferimento alla quotazione media di mercato.

Veicolo

Il veicolo identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente. Sono compresi i relativi Accessori di serie e gli Accessori non di serie.

B - Presentazione

Questa Polizza in Convenzione è dedicata ai clienti di Agos Ducato che acquistano veicoli di marca HONDA tramite un finanziamento erogato, sia per il pagamento del prezzo del veicolo sia per il pagamento del Premio relativo al Contratto di Assicurazione, dalla stessa Agos Ducato.

La stipula del Contratto di Assicurazione non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento stesso.

VEICOLI ASSICURATI

Il Veicolo è esclusivamente:

- a marca HONDA;
- quello identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Assicurazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- il ciclomotore o il motoveicolo immatricolato ad uso proprio o privato.

Rientrano tra i veicoli assicurabili i ciclomotori e motoveicoli ad uso proprio:

- a due e tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
- a motore elettrico o combustione

come di seguito definiti

CICLOMOTORI	MOTOVEICOLI
sono veicoli a motore con potenza massima non superiore a 4 kW, velocità non superiore a 45 km/h e, se con motore a scoppio, cilindrata non superiore a 50 cc. Categorie di immatricolazione del Veicolo: L1e L2e.	sono veicoli a motore con velocità superiore a 45 km/h, cilindrata superiore a 50 cc se con motore a scoppio, massa non superiore a 2,5 t e massime dimensioni di lunghezza 4,00 m, larghezza 2,00 m, altezza 2,50 m. Categorie di immatricolazione del Veicolo: L3e, L5e.

Il veicolo assicurabile può essere nuovo o usato; tuttavia, in tale secondo caso, non devono essere trascorsi più di 5 anni interi (sessanta mesi), dalla data di Prima Immatricolazione (vedasi Tabella sottoscrivibilità in calce alla sezione).

Non sono assicurabili:

- i veicoli non di marca Honda;
- i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
- i veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a euro 39.000.

Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di Prima Immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra casa automobilistica, concessionaria ufficiale, rete di secondo livello della casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d' "Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di Prima Immatricolazione all'Estero.

COPERTURE PREVISTE

Questo Contratto di Assicurazione offre la possibilità di scegliere tra le due linee, ciascuna delle quali prevede garanzie sempre presenti e la possibilità di aggiungere la garanzia opzionale abbinata Kasko Totale come indicato nella tabella riepilogativa sottostante.

In caso di riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate, la Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- per una durata di ventiquattro (24) mesi per la Linea Base;
- per una durata di trentasei (36) mesi per la Linea Plus.

Oltre tali limiti, la Somma Assicurata del Veicolo è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Coperture Previste		
Garanzie	Linea Base	Linea Plus
Durata valore a nuovo	24 mesi	36 mesi
Incendio	✓	✓
Furto	✓	✓
Ricorso terzi da incendio	✓	✓
Eventi speciali (atti vandalici ed eventi sociopolitici)	✓	✓
Eventi naturali	✓	✓
Collisione	✓	✓
Garanzie complementari	-	✓
Kasko Totale	opz.	opz.

I costi e le limitazioni legate a questo Contratto di Assicurazione variano in base all'area territoriale in cui si trova la Residenza/sede legale del proprietario.

Le zone territoriali di riferimento per questo Contratto di Assicurazione sono indicate nell'Allegato 1.



Esempio

Linea Base

- veicolo nuovo con durata polizza fino a 5 anni: valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, poi valore commerciale;
- veicolo usato di 2 anni dalla data di prima immatricolazione, con durata polizza massimo fino a 3 anni: valore commerciale;
- veicolo usato di 3 anni dalla data di prima immatricolazione, con durata polizza massimo fino a 2 anni: valore commerciale;

Linea Plus

- veicolo nuovo con durata polizza fino a 5 anni: valore a nuovo fino a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, poi valore commerciale;
- veicolo usato di 2 anni dalla data di prima immatricolazione, con durata polizza massimo fino a 3 anni: valore a nuovo fino a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, poi valore commerciale.
- veicolo usato di 3 anni dalla data di prima immatricolazione, con durata polizza massimo fino a 2 anni: valore commerciale.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIVIBILITÀ

Per poter validamente aderire al Contratto di Assicurazione:

- il Veicolo deve essere coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), anche se con copertura sospesa; se Crédit Agricole Assicurazioni lo richiede, l'Aderente è tenuto all'invio di un documento comprovante la sussistenza dell'Assicurazione RCA;
- l'Aderente deve avere acquistato un veicolo nuovo o usato fino al compimento del quinto anno di vetustà (sessanta mesi) dalla data di Prima Immatricolazione, tramite la sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento;

La durata di questo Contratto di Assicurazione, sia per i veicoli nuovi sia per i veicoli usati, è ad anni interi e può essere scelta dall'Aderente. La durata selezionabile è compresa tra 1 e 5 anni.

Per i veicoli usati la scelta della durata del Contratto di Assicurazione deve tener conto della vetustà del veicolo al momento della sottoscrizione **dello stesso Contratto di Assicurazione**. Pertanto, la durata massima del Contratto di Assicurazione selezionabile per i Veicoli usati **è di tanti anni quanti sono quelli rimanenti (anche non interi) fino al quinto anno di vetustà a partire dalla Prima Immatricolazione (sessanta mesi); per i veicoli di vetustà pari o superiore a 5 anni non può essere sottoscritto il Contratto di Assicurazione.**

Il tutto è meglio esplicitato nella tabella di sottoscrivibilità sottostante.

Tabella di sottoscrivibilità

Vetustà Veicolo	Durata massima della polizza (anni)	VALORE A NUOVO dalla data di Prima Immatricolazione	
		Lina Base 24 mesi	Linea Plus 36 mesi
nuovo	5	sì	sì
<1	5	sì	sì
1	4	sì	sì
2	3	no	sì
3	2	no	no
4	1	no	no
5	no	no	no



Esempio

L'Aderente ha possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione con la seguente durata:

- veicolo nuovo: con durata massima 5 anni.
- veicolo usato: la durata massima corrisponde al numero di anni rimanenti (anche non interi) fino al quinto anno di vetustà, ad esempio per un Veicolo usato di:
 - 8 mesi, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 5 anni;
 - 3 anni, la durata massima del contratto selezionabile è pari a 2 anni;
 - 5 anni, il contratto non è sottoscrivibile.

Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Franchigie, Scoperti e Minimi

Se una garanzia prevede l'applicazione sia dello Scoperto sia della Franchigia, si applica il maggiore tra i due importi. Lo stesso vale se una garanzia prevede l'applicazione sia dello Scoperto sia del Minimo.

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso.

La garanzia Incendio è operante per gli Accessori non di Serie **fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa. L'esistenza e il valore di tali accessori devono essere comprovati da apposita fattura.**

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della relativa Franchigia.

ART. 1.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della Franchigia (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Danno totale - Scoperto	Danno parziale - Franchigia
1	0%	euro 250
2	0%	euro 250
3	10%	euro 250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Incendio:

Meccanismo di funzionamento del Massimale, della Franchigia e dello Scoperto per la garanzia Incendio
1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o di riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 5.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 5.000 ovvero Danno Totale, con riacquisto presso la Rete Ufficiale
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 5.000 – euro 250 = euro 4.750.

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o di riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto presso la Rete Ufficiale
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500 – euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Scoperto 10% di euro 3.000 = euro 300, quindi superiore alla Franchigia di euro 250. Si applica lo Scoperto di euro 300
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500 = euro 250, quindi pari alla Franchigia di euro 250. Si applica dunque una Franchigia/Scoperto di 250 euro
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 2 - FURTO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.4

ART. 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal Furto consumato e/o tentato, anche parziale **(escluse le parti mobili del Veicolo, asportabili, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita serratura meccanica di serie)**, nonché dalla Rapina del Veicolo.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, al fine di tentare e/o consumare il Furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione, avvenuta dopo il Furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.

La garanzia Furto è operante per gli Accessori non di Serie fino ad un massimo di euro 1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa. L'esistenza e il valore di tali accessori devono essere comprovati da apposita fattura.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della relativa Franchigia (non indennizzabili)**.

ART 2.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo **a marca Honda** presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione **del Veicolo** presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della Franchigia (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Danno totale - Scoperto	Danno parziale - Franchigia
1	0%	euro 250
2	0%	euro 250
3	10%	euro 250

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Furto:

Meccanismo di funzionamento del Massimale, della Franchigia e dello Scoperto per la garanzia Furto
1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 5.000 (Valore a Nuovo Veicolo);
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 5.000 – euro 250 = euro 4.750.
- Indennizzo: euro 5.000

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo) , ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500- euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Scoperto 10% di euro 3.000 = euro 300, quindi superiore alla Franchigia di euro 250. Si applica lo Scoperto di euro 300
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500 = euro 250, quindi pari alla Franchigia di euro 250. Si applica dunque una Franchigia/Scoperto di 250 euro
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei Terzi dall'Incendio del Veicolo sino alla concorrenza di **euro 50.000,00 per Sinistro**.

Tale garanzia opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da Incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno Scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - EVENTI SPECIALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti causati al Veicolo da Atti Vandalici e consistenti in graffiatura della carrozzeria e taglio degli pneumatici.

Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di Furto o Rapina.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo sottoindicati.

b) Eventi Sociopolitici

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo sottoindicati.

ART. 4.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo **a marca Honda** presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione **del Veicolo** presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo

(36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo (non indennizzabili) previsti** come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	euro 250
2	10%	euro 250
3	10%	euro 250

In caso diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al furto totale del Veicolo. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Eventi Speciali:

Meccanismo di funzionamento del Massimale, dello Scoperto e del Minimo per la garanzia Eventi Speciali

1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500 = euro 150, inferiore al Minimo. Si applica il Minimo di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500- euro 250 = euro 1.250.

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate– zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500 = euro 150, inferiore al Minimo. Si applica il Minimo di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500- euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale– zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Scoperto 10% di euro 3.000 = euro 300, quindi superiore al Minimo di euro 250. Si applica lo Scoperto di euro 300.
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500 = euro 250, quindi pari al Minimo di euro 250. Si applica dunque uno Scoperto/Minimo di 250 euro
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 5 - EVENTI NATURALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 9.1

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della Somma Assicurata indicata all'articolo 5.2, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.**

ART. 5.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo **a marca Honda** presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione **del Veicolo** presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata sopra indicata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo (non indennizzabili)** come sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	euro 250
2	10%	euro 250
3	10%	euro 250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

Danni da grandine

- Presso un'Officina Convenzionata può essere previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo entro il limite della Somma Assicurata sopra indicata. In tale circostanza non sarà applicato alcuno Scoperto.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Eventi Naturali:

Meccanismo di funzionamento del Massimale, della Franchigia e dello Scoperto per la garanzia Eventi Naturali

1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500 = euro 150, inferiore al Minimo. Si applica il Minimo di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500- euro 250 = euro 1.250.

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500 = euro 150, inferiore al Minimo. Si applica il Minimo di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500- euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Scoperto 10% di euro 3.000 = euro 300, quindi superiore al Minimo di euro 250. Si applica lo Scoperto di euro 300
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500 = euro 250, quindi pari al Minimo di euro 250. Si applica dunque un Minimo/Scoperto di 250 euro
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 6 - COLLISIONE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.3

ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli provocata dal Veicolo, se l'Assicurato ne risulta responsabile. Gli altri veicoli devono comunque essere identificati e immatricolati con targa.

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione della Franchigia sottoindicata.**

ART. 6.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo **a marca Honda** presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione **del Veicolo** presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione della Franchigia fissa** pari ad **euro 250** prevista in caso di **danno totale e parziale**.

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Collisione:

Meccanismo di funzionamento del Massimale e della Franchigia per la garanzia Collisione

1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500 - euro 250 = euro 1.250.

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500 - euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 250 = euro 2.750. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 7 – GARANZIE COMPLEMENTARI

La copertura prevista da questa sezione è valida solo se l'Aderente ha acquistato e scelto la Linea Plus.
Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.2

ART. 7.1 - KASKO ABBIGLIAMENTO

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza al Conducente i danni materiali e diretti causati all'abbigliamento del Conducente del Veicolo dalla collisione con un altro veicolo identificato e immatricolato con targa avvenuta durante la Circolazione. **L'indennizzo è limitato alla sola quota di sua responsabilità nel Sinistro. La copertura opera per i Danni totali e Danni parziali che pregiudicano la sicurezza delle cose assicurate o le rendono inutilizzabili; inoltre, le cose danneggiate devono essere conservate al fine di permettere la valutazione del danno. La copertura è prestata fino a un massimo di 500 euro, per Sinistro e per anno assicurativo.**



Esempio

Se cado dalla moto mentre aspetto fermo al semaforo rosso, senza alcuna collisione con altri veicoli, i danni all'abbigliamento tecnico, al caso, alle protezioni motociclistiche sono coperti? No, poiché le coperture operano solo in caso di collisione contro un altro veicolo identificato e immatricolato con targa, avvenuti durante la circolazione.

ART. 7.2 - DANNO BAULETTO - BORSE LATERALI

Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa i danni al bauletto e/o alle borse/ ai bauletti laterali, in caso di:

- Furto o tentato Furto

e/o

- collisione con un altro veicolo identificato e immatricolato con targa, avvenuta durante la Circolazione, per la sola quota di responsabilità dell'Assicurato nel Sinistro.

Tale garanzia opera per gli Accessori non di Serie con il limite per Sinistro e per anno assicurativo di:

- euro 75 per danni al bauletto posteriore;
- euro 250 per danni a borse/bauletti laterali.

ART. 7.3 - RIFACIMENTO DOCUMENTI

Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa le spese per il rifacimento dei documenti personali (patente di guida, passaporto e carta d'identità) dell'Aderente, in caso di Furto o smarrimento in Italia. Il rimborso avviene **nel limite del Massimale pari a euro 60 per Sinistro e per anno assicurativo**. Se l'Aderente è una società, Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa le spese per il rifacimento dei documenti personali (patente di guida, passaporto e carta d'identità) del dipendente utilizzatore del Veicolo; in tal caso è necessario ricevere dichiarazione su carta intestata rilasciata dall'Aderente che attesta l'assegnazione del veicolo a tale dipendente.

ART. 7.4 – BONUS FEDELTA'

In caso di Perdita Totale del Veicolo riconducibile a Furto o Incendio, vengono rimborsate all'Aderente tutte le spese di post-vendita, non rimborsate e non rimborsabili da terzi, relative a riparazioni meccaniche e di carrozzeria effettuate sul Veicolo presso le Officine Convenzionate e fatturate nei 12 mesi antecedenti la Perdita Totale. È previsto un Massimale **di euro 1.000 per Sinistro; questa prestazione viene erogata solo se l'Aderente acquista**

nuovamente un veicolo a marca HONDA presso la Rete Ufficiale entro 90 giorni dall'evento.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna a Crédit Agricole Assicurazioni:

- della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione,
 - delle fatture relative alle riparazioni eseguite nei 12 mesi antecedenti la Perdita Totale e
 - della fattura di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale,
- entro il limite temporale di 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART 7.5 - COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in caso di collisione con altro veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A. La garanzia è prestata **con il limite di euro 2.000 per Sinistro e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della relativa Franchigia (non indennizzabili) sottoindicati.**

L'Indennizzo è calcolato in base alla responsabilità del Terzo coinvolto nell'Incidente, come stabilito dall'articolo 2054 del Codice Civile.

In caso di Sinistro è necessario far constatare i danni alle Autorità competenti e far redigere regolare processo verbale.

L'Indennizzo è subordinato alla ricezione di specifica dichiarazione dell'Assicurato che manifesti l'intenzione di non fare ricorso all'Ufficio Centrale Italiano (UCI) o al Fondo di Garanzia Vittime della Strada per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo.

ART. 7.5.1 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus,

in caso di riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale e/o riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di:

- non riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale e/o
- non riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate, e
- comunque, oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del **Veicolo**.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In ogni caso, il massimo valore liquidabile per i danni oggetto di questa garanzia è pari a euro 2.000.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata e del Massimale sopra indicati, fatta salva la deduzione dello Scoperto e della Franchigia (non indennizzabili)** sotto riportati:

Zona territoriale	Scoperto e Franchigia
1,2,3	10%, euro 250

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi è equiparata al Furto Totale del Veicolo. Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.



Esempio Indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Collisione con Veicoli non Assicurati

Meccanismo di funzionamento della Franchigia, dello Scoperto e del Massimale per la garanzia Collisione con Veicoli non assicurati

1° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500, pari a euro 150, quindi inferiore alla Franchigia di euro 250. Si applica la Franchigia di euro 250
- Indennizzo: euro 1.500 - euro 250 = euro 1.250.

2° esempio – Caso di riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate – zona 1

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale
- Scoperto 10% di euro 1.500, pari a euro 150, quindi inferiore alla Franchigia di euro 250. Si applica la Franchigia di euro 250.
- Indennizzo: euro 1.500 - euro 250 = euro 1.250. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000 e con mancata riparazione presso le Officine Convenzionate
- Scoperto 10% di euro 3.000, pari a euro 300, quindi superiore alla Franchigia di euro 250. Si applica lo Scoperto di euro 300.
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700, Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.000 e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.000.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale – zona 3

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500, pari a euro 250, quindi pari alla Franchigia di euro 250. Si applica lo Scoperto/Franchigia di euro 250.
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250, si applica tuttavia il Massimale di euro 2.000 e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.000.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dall'Aderente, richiamate nel Modulo di Adesione e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo.

ART. 8 - KASKO TOTALE

Questa garanzia opzionale è acquistabile sia per la Linea Base sia per la Linea Plus
Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda agli Art. 9.1 e 9.3

ART. 8.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di:

- a) urto contro ostacoli fissi o mobili,
- b) ribaltamento,
- c) uscita di strada,

se avvenuti in conseguenza di incidente durante la Circolazione provocato dallo stesso Veicolo.

La garanzia opera se l'assicurato risulta responsabile dell'incidente e se il **danno è superiore all' 80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

ART 8.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al Valore a Nuovo del Veicolo:

- fino a 24 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Base e
- Fino a 36 mesi dalla data di Prima Immatricolazione se viene scelta la Linea Plus

in caso di:

- riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale o
- riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate.

In caso di mancato riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo.

Per il riconoscimento del Valore a Nuovo del Veicolo è necessario consegnare a Crédit Agricole Assicurazioni, **entro 60 giorni dalla data di Denuncia del Sinistro**, la fattura relativa al riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale oppure la fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione più le fatture relative alle riparazioni del Veicolo oggetto del Sinistro presso le Officine Convenzionate.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni indennizza l'Assicurato **nel limite della Somma Assicurata indicata, fatta salva la deduzione di uno Scoperto (non indennizzabile) pari al 10%.**

In caso di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.



Esempio indennizzo in caso di danno con attivazione garanzia Kasko Totale:

Meccanismo di funzionamento del Massimale e dello Scoperto per la garanzia Kasko Totale (Sinistro in cui l'assicurato risulta responsabile)

1° esempio - danno inferiore all' 80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata euro 6.000 (Valore a Nuovo Veicolo)
- Danno periziato euro 1.500, inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- Indennizzo: nessuno.

2° esempio - danno è superiore all' 80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

- Linea sottoscritta: Base
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 26
- Somma assicurata euro 3.000 (Valore a Nuovo Veicolo), ma viene applicato euro 1.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 1.500, con riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale o riparazione presso le Officine Convenzionate
- Scoperto 10% di euro 1.500, pari a euro 150
- Indennizzo: euro 1.500 - euro 150 = euro 1.350. Si applica tuttavia il Massimale di euro 1.000 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 1.000.

3° esempio - l'Assicurato non risulta responsabile nel Sinistro

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Danno periziato euro 4.500, ma l'Assicurato non risulta responsabile nel Sinistro
- Indennizzo: nessuno.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 12
- Somma assicurata: euro 4.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 2.500 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 3.000
- Scoperto 10% di euro 3.000, pari a euro 300
- Indennizzo: euro 3.000 – euro 300 = euro 2.700. Si applica tuttavia il Massimale di euro 2.500 (Valore commerciale) e quindi l'indennizzo sarà pari ad euro 2.500.

4° esempio – Caso di mancata riparazione presso le Officine Convenzionate o di mancato riacquisto di un veicolo presso la Rete Ufficiale

- Linea sottoscritta: Plus
- Mesi di vetustà del Veicolo dalla data di Prima immatricolazione: 36
- Somma assicurata: euro 7.000 (valore a nuovo), ma viene applicato euro 5.000 (Valore commerciale)
- Danno periziato euro 2.500
- Scoperto 10% di euro 2.500, pari a euro 250
- Indennizzo: euro 2.500 – euro 250 = euro 2.250.

ART. 9 - ESCLUSIONI

ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di tutte o di specifiche garanzie.

ART. 9.1 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del Veicolo;
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati o fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- g) ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione;
- h) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

ART. 9.2 – ESCLUSIONI – GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia Kasko Abbigliamento non è operante:

- a) riguardo al casco, se quest'ultimo non è omologato come previsto dalle normative vigenti.

ART. 9.3 – ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE COLLISIONE E KASKO TOTALE

Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko Totale, l'Assicurazione non opera inoltre:

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di Circolazione fuori dalla sede stradale;
- c) per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai termini di questo Contratto di Assicurazione;
- d) per i danni da Circolazione successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo;
- e) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- f) in conseguenza di Incidenti in cui l'Assicurato risulta privo di responsabilità.

ART. 9.4 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA FURTO

Relativamente alla garanzia Furto, l'Assicurazione non opera inoltre per le parti mobili/asportabili del Veicolo, non saldamente ancorate allo stesso o fissate/protette con apposita serratura meccanica di serie.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 10 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 10.1 - DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio hanno l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande di Crédit Agricole Assicurazioni o tacere, anche in assenza di esplicita domanda di Crédit Agricole Assicurazioni, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto di Crédit Agricole Assicurazioni a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso di Crédit Agricole Assicurazioni.

ART. 10.2 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato a Crédit Agricole Assicurazioni in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di rischio (come, ad esempio, il cambio di residenza o lo stato inerente alla proprietà del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 10.3 - VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario del Veicolo.

ART. 11 - DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Adesione che coincide con le ore 00.00 del giorno di intestazione del Veicolo a favore del proprietario sul certificato di proprietà, ma solo se il Premio è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Premio entro la data di decorrenza, l'Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

ART. 12 - PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è pagato in via unica e anticipata al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato.

ART. 13 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni, a scelta dell'Aderente. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale scelto dall'Aderente. Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 14 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Crédit Agricole Assicurazioni concede all'Aderente un diritto di ripensamento esercitabile nei 60 giorni successivi dalla conclusione del Contratto di Assicurazione, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore. L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento, a mezzo di lettera raccomandata A.R., tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 - 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato.

Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento, il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato, Crédit Agricole Assicurazioni:

1. continua a fornire le coperture assicurative indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolve il Contratto di Assicurazione e restituisce all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato, la parte di Premio pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata. La raccomandata deve essere inviata a Agos Ducato o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato con le stesse modalità previste all'articolo 14.

ART. 16 - ASSICURAZIONE PRESSO PIÙ ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni il trasferimento di proprietà del Veicolo. In tal caso il Contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni restituisce all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato, la parte di Premio pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

ART. 18 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente articolo 17 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di motoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. In questo caso Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa il Premio pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni, fornendo

attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni restituisce all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato, la parte di Premio pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata sopra.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,

il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni restituisce all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato, la parte di Premio pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Premio pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata sopra.

ART. 21 - ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

Crédit Agricole Assicurazioni, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o dell'Aderente consumatori

ART. 25 - OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

ART. 26 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI A CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni.

ART. 27 - FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al Contratto di Assicurazione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il Contratto di Assicurazione sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati da Crédit Agricole Assicurazioni potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 28 - RINUNCIA ALLA SURROGA

Per le sole garanzie Kasko Completa e Collisione, Crédit Agricole Assicurazioni rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 29 – DENUNCIA DEL SINISTRO A CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

RECAPITI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, deve telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri di Crédit Agricole Assicurazioni attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'Estero: **+39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)

e successivamente seguire le istruzioni dell'operatore per l'invio della denuncia in forma scritta:

- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- e-mail: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- e-mail certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

ART. 30 - DETTAGLI DEL SINISTRO

ART. 30.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato deve inviare denuncia del Sinistro a Crédit Agricole Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. Per poter procedere alla definizione del Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in Contratto che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o Atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia a Crédit Agricole Assicurazioni. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

ART. 30.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in caso di mancato riacquisto di un veicolo a marca Honda presso la Rete Ufficiale e/o di mancata riparazione del Veicolo presso le Officine Convenzionate, e comunque oltre il ventiquattresimo (24esimo) o trentaseiesimo (36esimo) mese, a seconda della linea scelta, dalla data di Prima Immatricolazione, in base al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "Dueruote Professional". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado d'uso sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni*	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%

***ad eccezione della valutazione a nuovo fino ad un massimo di 24/36 mesi, a seconda della linea scelta (Art. 1, 2, 4, 5, 6, 7.5, 8).**

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, il Degrado d'uso viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Dueruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

Crédit Agricole Assicurazioni ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni assicurati (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 30.3 - NOMINA DEI PERITI

I Periti sono nominati rispettivamente da Crédit Agricole Assicurazioni e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle suddette parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 30.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 31 - MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento

del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333

ART. 32 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Crédit Agricole Assicurazioni provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, Crédit Agricole Assicurazioni provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta di Crédit Agricole Assicurazioni, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).
- Crédit Agricole Assicurazioni, sia in caso di Furto parziale o totale che di Rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, dirichiedere inoltre:
 - la procura notarile a vendere a favore di Crédit Agricole Assicurazioni solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 33;
 - in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
 - il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 33 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare Crédit Agricole Assicurazioni non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza Crédit Agricole Assicurazioni a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo è parziale, il ricavato è ripartito fra Crédit Agricole Assicurazioni e l'Assicurato secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato: in questo caso si procede ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettua il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ART. 34 - COOPERAZIONE

L'Assicurato deve comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

F - Allegato 1

ZONE TERRITORIALI (secondo la Residenza/sede legale dell'Assicurato)

ZONA 1 – Province

Aosta, Asti, Alessandria, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Forlì – Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Novara, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Savona, Siena, Sud Sardegna, Teramo, Trento, Udine, Varese, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza

ZONA 2 - Province

Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bologna, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cuneo, Enna, Firenze, Grosseto, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Nuoro, Padova, Pesaro-Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Sondrio, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo

ZONA 3 - Province

Bari, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia



<http://www.ca-assicurazioni.it>